



ASSOIDROELETTRICA

Bologna, 21 aprile 2022

PROT. n. 321/2022

Spettabile  
**Autorità di Regolazione per Energia  
Reti e Ambiente**  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso  
e Sostenibilità Ambientale  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

**Oggetto:** Documento per la Consultazione "133/2022/R/EEL" - orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: osservazioni di Assoidroelettrica

Spettabile Autorità,

gli esperti legali di questa Associazione rilevano nel Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, poi convertito con Legge di conversione 28 marzo 2022 n.25, profili di incostituzionalità, lesivi sia della concorrenza che dello sviluppo delle rinnovabili.

Appare incomprensibile come chi venda energia prodotta da fonti convenzionali lo possa fare senza essere sottoposto al regime della Legge in parola in un contesto in cui la stessa energia viene indicizzata all'attuale presso del gas, laddove chi la sta producendo svolge tale attività in forza di contratti di approvvigionamento dello stesso sottoscritti per il medio-lungo termine ai prezzi antecedenti gli aumenti.

Si segnala come questa norma, se applicata, darebbe luogo a possibili meccanismi elusivi da parte di soggetti verticalmente strutturati in grado, attraverso varie società controllate, di consegnare l'energia direttamente all'utente finale.

Inoltre, sottoscrivendo un contratto di vendita a termine, il produttore si può trovare a non essere in grado di far fronte con la propria produzione agli impegni – ad esempio per scarsa idraulicità - trovandosi obbligato ad acquistare sul mercato spot dell'energia quei volumi mancanti per soddisfare il suo impegno di vendita. Per effetto degli elevatissimi valori dell'energia espressi dal mercato spot, tali acquisti possono quindi determinare un prezzo medio del contratto quasi nullo o addirittura negativo. Si ritiene più opportuno quindi, per seguire il profilo annuale delle coperture in relazione ai profili reali di produzione, utilizzare una regolazione basata sul differenziale con un prezzo medio annuale. Tale approccio dovrebbe anche prevedere la possibilità, nel caso di portafogli di più impianti, di attribuire i volumi di produzione ai singoli impianti solo a consuntivo e non mediante un riparto proquota a preventivo.



Un'ulteriore evidente asimmetria contenuta nella misura deriva da quanto previsto al comma 7 che prevede la non applicabilità del meccanismo di compensazione a due vie all'energia oggetto di contratti *"qualora non siano stipulati ad un prezzo medio superiore del 10 % rispetto al valore di cui al comma 3 lettera a"*. Come già evidenziato non è infatti infrequente che, sottoscrivendo un contratto di vendita a termine, il produttore si trovi a non riuscire a far fronte con la propria produzione agli impegni, per cui sia obbligato ad acquistare sul mercato spot dell'energia quei volumi mancanti per soddisfare il suo impegno di vendita. Per effetto degli elevatissimi valori dell'energia espressi dal mercato spot tali acquisti possono quindi determinare un prezzo medio del contratto sensibilmente inferiore (anche oltre il 10%) rispetto al valore di cui al comma 3 lettera a. L'applicabilità della regolazione prevista dalla normativa solo per un prezzo medio superiore del 10%, finalizzata chiaramente ad introdurre una banda di non applicazione della regolazione per valori prossimi a quelli di riferimento, esprime chiaramente l'asimmetria di cui sopra ed è pertanto in evidente contrasto con la natura di un meccanismo di compensazione a due vie prevista dal provvedimento, in quanto prevede solo la possibilità che si determinino prezzi superiori al valore di cui al comma 3 lettera a, e non inferiori come avviene nel caso dei produttori idroelettrici a causa dell'eccezionale scarsa idraulicità.

L'Associazione ritiene inoltre che la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione sia eccessivamente stringente, anche in considerazione della complessità del quadro contrattuale che deve essere descritto. Si propone pertanto di fissare a 60 giorni tale termine temporale.

Assidroelettrica ribadisce l'opportunità di introdurre dei fattori correttivi alla normativa che tengano conto dell'attuale crisi idrica: si propone quindi di prevedere l'applicazione del meccanismo solo nel caso sia positivo il differenziale tra la produzione reale e un valore di riferimento minimale collegato alla storicità delle produzioni in rapporto alla potenza di concessione. Preme evidenziare come l'anno corrente sia, per l'idroelettrico, ad oggi l'anno peggiore di sempre a causa di una calamitosa siccità che sta riducendo la produzione ai minimi di sempre, la cui gravità è desumibile dai dati TERNA sulla comparazione dei dati di produzione mensile 2021-2022 che ha registrato su gennaio – 34%, su febbraio -51% e su marzo – 48%).

Si ritiene, infine, di rappresentare che il D.L. in parola fu pubblicato quando le aziende di settore già avevano predisposto i bilanci di previsione considerando di aver maturato un legittimo affidamento sulle risorse della vendita dell'energia per l'anno 2022. Pertanto, un prelievo del fatturato potrebbe mettere a serio rischio i bilanci della gran parte delle società idroelettriche italiane

Nel ringraziare per l'attenzione, porgo cordiali saluti.